



**COMUNE DI ROVIGO**  
Settore: Affari Generali Comunicazione Risorse Umane  
Politiche Sociali Lavoro Pari Opportunità Europrogettazione  
**Unità Politiche per la Casa**

**PG/2015/61117**

**BANDO**  
**PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI**  
**LOCAZIONE (F.S.A.) – ANNO 2015**  
**(Art.11 L. 431/98 – DGR 1210/2015 – DTD/2015/2132)**

E' indetto il bando di cui alla DGR 15 settembre 2015, n. 1210, per la concessione del contributo al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2014, risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431.

I contratti di affitto riguardanti l'anno 2014, per i quali si chiede il contributo, devono riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale ed esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno di riferimento.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei membri dello stesso nucleo familiare per l'anno di riferimento.

**1. Requisiti per la partecipazione al bando.**

- A. Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:
- a) sia residente nel Comune di Rovigo;
  - b) il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, il cui valore catastale ai fini IRPEF sia superiore ad € 26.071,76 (quattro volte la pensione minima INPS riferita all'anno precedente), purchè la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia inferiore al 50%. Sono esclusi dal computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell'autorità giudiziaria, siano dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
  - c) presenti un'attestazione ISEE dell'anno in corso (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), da cui risulti un ISEE non superiore ad € 13.000,00;
  - d) se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non sia stato destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
  - e) se cittadino straniero extracomunitario sia in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla Legge 30/07/2002, n. 189 e successivi D.L. 23 maggio 2008, n.92 (convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125) e Legge 15 luglio 2009, n. 94, oppure sia in possesso di istanza di rinnovo fatta entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5, comma 5 del D. Lgs 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (Legge 30 luglio 2002, n. 189);

- f) se cittadino straniero extracomunitario sia in possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11, comma 13, della Legge n. 133/2008 che attesti la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Veneto da almeno 5 anni alla data della presentazione della domanda. Tale requisito può essere assolto anche dal coniuge convivente. Nel caso non sia in grado di presentare i certificati storici di residenza al momento della domanda, il richiedente può rilasciare autocertificazione dei periodi di residenza in Italia, fermo restando che il contributo potrà essere concesso solo dopo la presentazione dei certificati storici di residenza che convalidino l'autocertificazione.
- B. In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A) può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, nell'anno 2014, occupava un alloggio in locazione:
- a) a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
  - b) in regime di libero mercato. Non possono essere fatti valere i periodi di locazione riguardanti alloggi ERP o Comunali il cui canone è agevolato in funzione della condizione economica;
  - c) di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
  - d) il cui canone annuo di locazione, come definito al successivo punto 4.B, abbia un'incidenza sull'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 3, non inferiore al 18% e non superiore al 70%<sup>(1)</sup>.
  - e) con superficie netta <sup>(2)</sup>, riferita all'ultimo alloggio per il quale si chiede il contributo, che non superi del 200% la superficie ammessa. La superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre membri ed è incrementata di 5 mq per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda.

## 2. Altri vincoli e limiti

- A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese di riscaldamento sono considerati al 50%;
- B. la domanda è ammissibile per il numero di mesi dell'anno 2014 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto 1.B.
- C. sono **“non idonee”** le domande il cui canone annuo superi il 200% del canone medio ricavato dalle domande idonee del Comune.
- D. non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l'anno 2015, in altra Regione;
- E. qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande, queste saranno considerate **“non idonee”**.

## 3. Calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEfsa).

Il modo migliore per valutare se la famiglia necessita di un contributo per l'affitto è stimare quale affitto è in grado di pagare in funzione della propria situazione economica familiare (reddito, patrimonio e numero e tipo di componenti) e confrontare tale valutazione con l'affitto effettivamente pagato. Se l'affitto pagato è superiore all'affitto sostenibile la famiglia ha bisogno di essere aiutata. La misura dell'aiuto è data dalla differenza fra l'affitto pagato e quello sostenibile. Maggiore è la differenza fra i due valori maggiore deve essere la partecipazione al riparto delle disponibilità.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato detraendo, in tutto o in parte, l'affitto che la famiglia ha sostenuto l'anno precedente e includendo, fra i redditi, il contributo per

L'affitto ricevuto che deve essere dichiarato in sede di presentazione della DSU. La detrazione per l'affitto varia in funzione dell'affitto pagato, del numero di figli conviventi e della capienza del reddito. Succede quindi che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti, reddito e patrimonio abbiano un ISEE sostanzialmente diverso in funzione del diverso affitto pagato e del contributo per l'affitto ricevuto.

Per calcolare l'affitto sostenibile è necessario depurare l'ISEE di tutti gli effetti dell'affitto in modo che due famiglie identiche per situazione economica familiare siano messe sullo stesso piano e quindi partano da un indicatore identico. In tal modo si può calcolare quale parte dell'affitto non è sostenibile e quindi la misura con cui si concorre al contributo per l'affitto.

Si parte dai seguenti indicatori rilevati dalla Attestazione ISEE normale o corrente rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:

- A. ISE (Indicatore Situazione Economica);
- B. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Per ottenere:

- C. ISEfsa (indicatore depurato degli effetti dell'affitto). Si aggiunge al ISE la detrazione dell'affitto goduta e si detrae il contributo dichiarato fra i redditi nella DSU.
- D.  $ISEEfsa = ISEfsa / \text{Scala di equivalenza}$

#### 4. Calcolo dell'importo ammesso a riparto

L'importo ammesso a riparto, che viene utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà calcolato come segue:

- A) si stabilisce quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica (vedi punto 3). Si ritiene che la famiglia possa destinare fino al 40% del proprio reddito (ISEfsa) al pagamento del canone in funzione della propria condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa. La percentuale di canone sopportabile parte da zero per un ISEEfsa uguale o minore a 7.000,00 per crescere linearmente e proporzionalmente in modo che a € 14.000,00 corrisponda il 35%. Tale percentuale si incrementa ulteriormente nella medesima proporzione per ISEEfsa maggiore, arrivando fino al 40%;
- B) si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2014;
- C) l'importo ammesso a riparto è rappresentato dall'eccedenza tra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 2.000,00;
- D) qualora il canone annuo superi quello medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per nuclei:
  - a) con numero di membri superiore a 5;
  - b) composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2014;
  - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un canone annuo massimo di € 15.000,00;
- E) se la superficie dell'alloggio supera quella ammessa (vedi punto 1.B.e), si opera una riduzione del contributo, determinato al punto precedente, pari alla percentuale di supero. Tale riduzione non opera per nuclei:
  - a) con numero di membri superiore a 5;
  - b) composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2014;
  - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;
- F) il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per chi ha un ISEEfsa minore o uguale a 7.000,00 il

contributo, determinato come sopra, è preso al 100% per ridursi gradualmente fino al 20% per ISEEFsa pari ad € 14.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEFsa maggiore;

- G) se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all'anno, il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi dichiarati.

## **5. Modalità di erogazione del contributo**

- A. Qualora le somme disponibili risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale non consentano l'erogazione del contributo per intero (importo ammesso a riparto) a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso o provvederà a definire diversi criteri di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario. Inoltre, qualora il numero di domande sia eccessivo in relazione alle somme disponibili, quindi, la percentuale di pagamento risulti inferiore al 20%, verrà redatta una graduatoria ordinata in ordine inverso all'affitto sostenibile per erogare almeno il 20% dell'importo a riparto fino ad esaurimento dello stanziamento;
- B. il contributo non sarà dovuto qualora risulti inferiore a € 50,00;
- C. beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima come previsto dalla L. 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio;
- D. in caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.

I contributi non riscossi entro sessanta giorni dalla comunicazione verranno revocati. Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi.

## **6. Termini di presentazione della domanda.**

Le domande potranno essere presentate **dal 16/11/2015 al 16/12/2015**.

## **7. Modalità di presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere presentate presso i CC.AA.FF. convenzionati, il cui elenco è disponibile presso l'Unità Politiche per la Casa del Comune di Rovigo e sul sito web del Comune ([www.comune.rovigo.it](http://www.comune.rovigo.it)). L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande presentate dopo la scadenza. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione della domanda può essere presentata, nei modi previsti dagli articoli 4 e 5 del DPR 445/2000.

## **8. Documentazione.**

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza prevista al punto 1.A.f e sarà richiesta copia del titolo (permesso, carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che dà diritto a risiedere in Italia;

- B. il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento e con copia della DSU presentata nell'anno e della attestazione ISEE, agli sportelli indicati al punto 7, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda;
- C. è tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare spiacevoli errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto degli incaricati e il supporto della seguente documentazione:
- a) copia dichiarazione ISEE (D.P.C.M. 159/2013) presentata nell'anno;
  - b) attestazione ISEE;
  - c) contratto (contratti) di locazione registrato/i;
  - d) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nel biennio;
  - e) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza.

Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, copia della domanda e dell'esito provvisorio.

## 9. Controlli.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

## 10. Privacy.

Ai fini dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- A. i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- B. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- C. il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- D. titolare del trattamento è il Comune di Rovigo;
- E. responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (CAF, ATI Clesius, Anci SA – Clesiusnet e gli altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni);
- F. in ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

## **NOTE**

1 Qualora l'incidenza dell'affitto superi il 70%, la domanda è considerata incongrua poiché la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell'alloggio sia le esigenze minime di vita. Tale situazione può essere rappresentativa di una condizione economica non veritiera e, quindi, da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. In tale ultima ipotesi, al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal Comune, le domande incongrue sono ammesse al riparto per il 50% dell'importo ammissibile. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.

2 La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garage, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc.

Rovigo, 16 novembre 2015

IL DIRIGENTE  
F.to Alfonso Cavaliere